

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

Rinnovo e modifiche alla L.R. 7.6.1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Rinnovo e modifiche alla L.R. 7.6.1975, n. 51, recante agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Sono ammesse ai benefici di cui alla legge regionale 7.6.1975, n. 51 le esposizioni debitorie di enti, di cooperative agricole e lo ro consorzi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge purchè non derivanti da finanziamenti bancari agevolati e si riferiscano ai maggiori costi delle infrastrutture e degli impianti o ad oneri strettamente attinenti ad una economica gestione degli impianti cooperativi.

Le istanze per ottenere l'intervento devono essere presentate, pena la decadenza, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

L'ERSAP provvede all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, in applicazione della legge regionale 7.6.1975, n. 51.

Per ottenere i benefici previsti gli interessati devono inoltrare all'ERSAP domanda in carta legale corredata dalla necessaria documentazione.

L'inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà con null osta del Presidente dell'ERSAP.

Alla concessione e liquidazione del concorso sui mutui provvede il Consiglio di Amministrazione dell'ERSAP con le modalità stabilite nella convenzione che verrà stipulata fra gli Istituti e gli Enti esercenti il credito e l'ERSAP medesimo.

Art. 3

In attesa del perfezionamento dei mutui, al fine di fronteggiare le esigenze più immediate ed evitare ulteriori aggravii di oneri, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'Agricoltura, può autorizzare l'erogazione di anticipazioni fino alla concorrenza di 5 miliardi di lire all'ERSAP per la concessione di congrui acconti sulle somme necessarie alla copertura delle esposizioni debitorie più onerose di cui all'art. 1 della presente legge.

Tali anticipazioni saranno restituite alla Regione al momento del perfezionamento dei singoli mutui.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 4

Alle spese per l'attuazione degli interventi previsti dall'art.1 della presente legge si provvederà con uno stanziamento annuale di lire 1,5 miliardi recante la denominazione "Finanziamento all'ERSAP per la concessione di agevolazioni creditizie nel settore delle strutture ed infrastrutture agricole e per il ripianamento di esposizioni debitorie di cooperative e loro consorzi" che sarà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1979 e per ciascuno degli anni dal 1980 al 1999 e che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla Regione Puglia sui fondi recati dalla legge 18.7.1977, n. 403 e sui fondi di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, nonchè con i finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Gli oneri di cui al primo comma del presente articolo trovano copertura nell'ambito del bilancio pluriennale - "Obiettivo operativo - agricoltura", approvato con L.R. n. 14 del 6.2.1978.

Agli oneri per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge si farà fronte mediante istituzione nel bilancio per il 1979 della Regione di apposito capitolo di lire 5 miliardi che troverà identica contropartita alla parte ENTRATA in apposito capitolo.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 28 febbraio 1979
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Galatone